

perché la formulazione del testo vigente richiede un completamento con il riferimento alla decisione della Corte costituzionale?

I costituenti del 1948, che non erano degli improvvisatori, e che conoscevano la finezza, l'appropriatezza della lingua italiana, con riferimento alle decisioni delle Camere adottarono varie espressioni, a volte utilizzando la dizione « la Camera adotta », a volte « la Camera delibera »; tutte le volte in cui la nostra Costituzione vigente usa l'espressione 'adotta' o 'delibera' fa riferimento ad una maggioranza.

Potrei citare tanti articoli, ma chi vuole andarseli a leggere noterà che, quando il legislatore costituzionale del 1948 fa riferimento ai pronunciamenti della Camera sotto la forma dell'adozione, indica anche il *quorum*.

Nell'articolo 66...

PRESIDENTE. Onorevole Soda, ha terminato il tempo disposizione.

ANTONIO SODA. Presidente, mi dia un altro minuto!

PRESIDENTE. Gliel'ho ho già dato un altro minuto!

ANTONIO SODA. Come si può scrivere una Costituzione con un minuto (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo*)! Me ne vado (*Commenti dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza nazionale e della Lega Nord Federazione Padana*) ...!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Olivieri. Ne ha facoltà.

LUIGI OLIVIERI. Ho chiesto di intervenire a titolo personale perché voglio esternarle tutta la mia costernazione rispetto al fatto che, su un argomento di tale portata, non vi è l'unanimità della Camera nel trovare una soluzione che appare assolutamente ovvia (*Il deputato Soda esce dall'aula - Applausi polemici*

*dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza nazionale e della Lega Nord Federazione Padana*). Mi riferisco alla necessità di riconoscere che la decisione sui titoli di ammissione dei deputati e dei senatori non possa essere adottata *interna corporis*.

Poco fa il presidente della Commissione, al quale tutti noi riconosciamo una capacità di equilibrio e di gestione della stessa Commissione, ha affermato che il suo parere non può che essere contrario, in quanto l'attuale formulazione degli emendamenti non risolve il problema.

Presidente, lei sa benissimo che questa non è una risposta compiuta ad un problema reale. Il Comitato dei nove già più volte ha chiesto l'accantonamento per trovare una soluzione condivisa e lo stesso presidente della Giunta per le elezioni, Soro, ha formulato alcune proposte. Ritengo sarebbe saggio, proprio al fine di mantenere la dignità del nostro ruolo, sospendere i lavori e riesaminare la questione in sede di Comitato dei nove.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bressa. Ne ha facoltà.

GIANCLAUDIO BRESSA. Presidente, non vorrei interpretare o concludere il ragionamento che poco fa stava svolgendo il collega Soda, il quale stava giungendo ad una riflessione molto interessante. Infatti, l'articolo 66, nel testo vigente della Costituzione, recita: « Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione ».

L'uso del termine « giudica » ha un significato molto profondo, in quanto stiamo ragionando e discutendo dei diritti soggettivi di una persona. Non c'è in ballo una decisione di tipo politico, non c'è una decisione che appartiene ad una maggioranza politica, c'è la possibilità o meno di riconoscere ad un singolo cittadino, che gode costituzionalmente della possibilità di essere eletto, di vedere verificata la regolarità della sua elezione o della sua mancata elezione. Quindi, il fatto che sia scritto « giudica » e non « delibera » o « approva » ha un suo significato.

Non voglio in nessun caso attribuire al relatore Bruno nessun'altra intenzione rispetto a quella da lui espressa.

Se è riconosciuto in maniera sacrosanta il diritto soggettivo di una persona a vedere riconosciuta la sua elezione, questo vale sia per chi ha contestato che per l'eletto. È evidente che ci troviamo in una situazione di estrema delicatezza. Forse potremo affrontare in seguito tale questione, ma riconosco che sulla formulazione del mio emendamento 10.2 che recita « sulle elezioni contestate ciascuna Camera delibera (...) » possa nascere una certa confusione interpretativa. Credo però che su questo problema si possa lavorare.

Infatti, non si tratta di mettere in dubbio la legittimità della Giunta delle elezioni di fare il proprio lavoro e giudicare sulle ipotesi di contestazione avanzate. Si tratta, invece, di valutare i casi in cui la contestazione è motivata e in cui, per i motivi più vari, non si riesce ad arrivare ad un giudizio.

Vorrei portare un esempio, astratto dalle vicende della presente legislatura o di quella immediatamente precedente. Mi riferisco ad un esempio clamoroso — non ricordo se della X o XI legislatura — verificatosi quando il sistema di elezione era ancora proporzionale. Ebbene, si ebbe il caso di un candidato che, per un mero errore materiale, non si vide riconosciuta la propria elezione. Su una pagina dei verbali della Corte, infatti, aveva ottenuto 862 voti mentre nella pagina successiva fu riportato il numero 286. Per un mero errore materiale, quindi, gli furono sottratti circa 600 voti. Ebbene, lo stesso candidato non risultò alla fine eletto per poche decine di voti. Fece tutto quello che poteva fare, ma la Giunta delle elezioni, contraddicendo forse quanto ha ricordato poco fa l'onorevole Trantino, tradì la lealtà istituzionale, perché quel giudizio non fu mai rivisto. Si trattava di un mero errore materiale di trascrizione da parte di un impiegato del tribunale, che aveva sbagliato nel mettere in colonna le cifre. Astraendoci quindi dalle

vicende relative al sistema maggioritario, in quel caso quel diritto non fu mai riconosciuto fino in fondo.

Stiamo parlando di casi limite, non certo delle centinaia di contestazioni che possono nascere su 630 eletti. È, infatti, del tutto evidente che ciascuno di noi può avere persone cui non è molto simpatico e che si fanno, in qualche modo, parte attiva nel contestare la nostra elezione. Non sono però questi i casi, perché si tratta di stabilire le situazioni davvero lesive del diritto soggettivo a vedersi riconosciuto il diritto fondamentale ad essere eletto al Parlamento nazionale.

Se la nostra formulazione può destare dei dubbi, credo che tutti noi siamo in grado di valutare e circoscriverne la portata. Se riusciamo a fare questo, siamo anche in grado di capire che ricorrere al di fuori della giurisdizione interna, ad esempio alla Corte costituzionale, può avere un senso e una sua elevata funzione di garanzia istituzionale. Non è in gioco la lealtà istituzionale della Giunta per le elezioni né la responsabilità di ciascuno di noi.

Vorrei che tale valutazione fosse sottratta alla tentazione che ciascuno di noi può avere adesso, ha avuto nel passato o avrà in futuro, di politicizzarla. Allora, forse occorre individuare la forma procedimentale che consenta di limitare ai casi veramente limitati, ma di evidente compressione di un diritto soggettivo, la possibilità di vederla conclusa davanti alla Corte. Siamo disponibili a lavorare e a ripensare all'emendamento per superare una contraddizione interpretativa, che riconosco possa essere intrinseca nella lettera. Pertanto, chiedo al presidente Bruno e al Comitato dei nove la possibilità di valutare insieme la questione. Infatti, non ritengo che si tratti di un'esigenza soltanto nostra, ma di tutti e penso che la Camera dovrebbe prenderla in considerazione nel suo complesso.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Mascia 10.1 e

Boato 10.70, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	430
<i>Votanti</i> .....	421
<i>Astenuti</i> .....	9
<i>Maggioranza</i> .....	211
<i>Hanno votato sì</i> ....	177
<i>Hanno votato no</i> .	244).

Prendo atto che l'onorevole Finocchiaro non è riuscita a votare.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Bressa 10.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, abbiamo votato a favore degli emendamenti soppressivi e ci accingiamo a votare a favore dell'emendamento in esame, così come, qualora esso fosse respinto, voteremo a favore degli emendamenti Perrotta 10.71 e Tabacci 10.73.

Siamo profondamente convinti che l'attuale testo dell'articolo 66 della Costituzione, a norma del quale ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità ed incompatibilità, sia pienamente coerente con l'impianto complessivo del testo costituzionale e non abbia alcuna necessità delle integrazioni proposte nel testo licenziato dal Senato e in quello approvato dalla Commissione affari costituzionali. Ma ciò che mi preme maggiormente rilevare è l'importanza dell'emendamento che accingiamo a votare, e su cui si è sviluppata la discussione interessantissima che si è svolta finora. Il problema è costituito da cosa debba accadere in caso di dubbio, di perplessità o di contrasto in materia di elezione, ineleggibilità e incompatibilità dei membri del Parlamento. L'innovazione introdotta da questo emendamento, analogo all'emendamento

Tabacci 10.73, consiste nel prevedere che in tali casi decida un organismo al di sopra delle parti: ciò è nell'interesse di tutti, sia della maggioranza sia dell'opposizione, sia degli eletti sia degli elettori. Non vi è dubbio che nell'ambito del testo costituzionale vigente nonché del testo costituzionale proposto dalla riforma, l'unico organo al di sopra delle parti è la Corte costituzionale, il cui giudizio non può e non deve avere alcuna valenza politica.

Non è accettabile che si sia valutata, anche in casi recenti nel cui merito non intendo entrare, l'elezione di un parlamentare o di un candidato non sulla base della forza della ragione, bensì sulla base della forza dei numeri di questo Parlamento; non sulla base della volontà effettiva degli elettori, ma solo ed esclusivamente sulla base dello schieramento politico di appartenenza del deputato o del candidato interessato.

Come è già stato osservato, non è possibile che su temi di tale rilevanza, che incidono nella nostra democrazia, sia compiuta una valutazione che prescindano dall'effettività della volontà elettorale e dipenda esclusivamente dalla volontà di una maggioranza politica. Ho apprezzato le parole dell'onorevole Trantino, il quale ricordava che il problema si può risolvere con la lealtà istituzionale della Giunta e dei singoli parlamentari. Tuttavia, vi può anche essere una valutazione errata in assoluta buona fede. Dunque, nei casi dubbi, che peraltro sarebbero rarissimi, ritengo che l'unica soluzione affinché vi sia effettiva legittimità della nomina di ciascun parlamentare sia quella di demandare il giudizio alla Corte costituzionale, come previsto dall'emendamento in esame.

Annuncio fin d'ora che, ove l'emendamento fosse respinto, esprimeremo voto favorevole sull'emendamento Tabacci 10.73. Debbo ammettere che quest'ultimo emendamento è addirittura preferibile rispetto a quello in esame. In primo luogo, esso prevede un termine più lungo per la possibilità di proporre ricorso alla Corte costituzionale da parte dell'interessato che non concordi con la valutazione della Giunta. Inoltre, e soprattutto, tale ricorso

può esser proposto non solo avverso la deliberazione della Giunta e della Camera, ma anche nel caso di inutile decorso del termine previsto dalla Giunta stessa o dal regolamento.

Si tratta di un tema delicato, che non riguarda la maggioranza e l'opposizione in quanto tali poiché, in un sistema democratico, i ruoli possono invertirsi.

Proprio perché il tema è delicato, mi associo alla richiesta avanzata da molti colleghi, rivolta al presidente Bruno ma anche a tutta la Commissione, di una pausa di riflessione su questo emendamento e su questo tema, in modo che finalmente, per casi che sarebbero comunque eccezionali — lo ripeto — ed estremamente limitati, non ci possano essere dubbi sul fatto che in Parlamento sieda effettivamente, voti effettivamente e decida democraticamente chi è stato eletto dagli elettori del luogo dove si è candidato e non chi, invece, non ha avuto la maggioranza dei voti dei propri elettori.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Soda. Ne ha facoltà.

**ANTONIO SODA.** Signor Presidente, completo il mio discorso. L'articolo 64 della Costituzione, che fa riferimento alle deliberazioni della Camera, indica un *quorum*. L'articolo 66 adopera correttamente, con proprietà di linguaggio, l'espressione verbale « giudica », a significare che il pronunciamento della Camera sui titoli di legittimità e di appartenenza deve rispondere a diritto: è una funzione giurisdizionale eccezionalmente riservata alle Camere.

Storicamente, l'istituto nasce per evitare l'incursione di altri poteri nel potere democratico che è l'Assemblea elettiva. Così nasce l'istituto della giurisdizione domestica delle Camere sui titoli di legittimità. Di fronte all'evolversi dei sistemi politici, ai pericoli che questi giudizi non siano rispondenti a diritto, le altre Costituzioni si sono orientate tutte nel prevedere il ricorso alla Corte costituzionale.

Vi leggo il testo della Costituzione tedesca: « (...) la verifica delle elezioni spetta al Bundestag (...); contro la decisione del Bundestag è ammesso ricorso al Tribunale costituzionale federale ». La Costituzione francese prevede invece che: « (...) il Consiglio costituzionale decide in caso di contestazione sulla regolarità dell'elezione dei deputati e dei senatori ».

Tuttavia, c'è un argomento più profondo. È tutta la legislatura che tentate di rivestirvi del ruolo di garanti dei diritti. Poi, piegate questa funzione di garanzia per altre strade e per altri fini. Rivendicate di essere i soggetti delle libertà e delle garanzie.

Orbene, se il giudizio delle Camere in tema di titoli di legittimità è appunto un giudizio, cioè, non è una deliberazione politica ma un accertamento che deve rispondere ad esigenze di giustizia che investono la questione della rappresentanza, della libertà, del diritto di elettorato passivo, in sostanza, l'essenza della democrazia, questo giudizio non può essere unico e inappellabile!

Questo è il vero motivo per il quale le Costituzioni moderne, come l'ultima Costituzione francese, quella della quarta Repubblica, hanno corretto il principio sovrano del giudizio delle Camere sui titoli di appartenenza dei propri membri con il doppio grado di ricorso alle corti costituzionali. Questa è la ragione vera.

Allora, a voi che siete garantisti sui diritti (ho sentito in quest'aula invocare più volte il doppio, il triplo, il quadruplo — se possibile — grado di giudizio per tutelare diritti di rango ben inferiore rispetto ai diritti costituzionali che vengono in campo nel giudizio di legittimità dei titoli di appartenenza alle Camere) domando qual è la ragione vera per la quale, nella conservazione del sistema di autogoverno, autodisciplina e autodichia delle Camere, non volete introdurre il completamento del sistema di garanzia con il ricorso, nell'ipotesi di contestazione, alla Corte costituzionale.

La risposta è una sola: non volete introdurlo in omaggio ad un principio — il populismo — per il quale la maggio-

ranza elettorale, ancorché sia una maggioranza relativa, quando ha la maggioranza assoluta dei seggi rappresenta la volontà popolare. È una specie di ritorno rousseauiano alla concezione della volontà generale e inappellabile del popolo. Ossia, chi è maggioranza rappresenta il popolo, può giudicare inesistente un diritto e non ammettere che la propria decisione sia suscettibile di essere rivisitata da un organo terzo ed imparziale.

Non può che essere questa la risposta giusta. Ma, se così non è, allora dovete accingervi ad accogliere questo emendamento (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo, di Rifondazione comunista, Misto-Comunisti italiani e Misto-Verdi-L'Ulivo*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bressa. Ne ha facoltà.

**GIANCLAUDIO BRESSA.** Riprendendo le considerazioni svolte in precedenza, riconosco il valore della valutazione del relatore in merito al primo periodo del nostro emendamento, il quale reca: «Sulle elezioni contestate ciascuna Camera delibera entro i termini stabiliti dal proprio regolamento. Contro la deliberazione, o decorso inutilmente il termine, l'interessato può proporre ricorso alla Corte costituzionale entro 15 giorni». Forse questa formula non è chiara.

Una dizione più precisa potrebbe essere la seguente: «Ciascuna Camera delibera sulle elezioni contestate secondo le modalità ed entro i termini stabiliti dal proprio regolamento». In tal modo si fa esplicito riferimento alle procedure che i regolamenti della Camera e della Giunta delle elezioni hanno elaborato per queste particolari situazioni. Il riferimento è all'articolo 17, secondo comma, del regolamento della Camera e all'articolo 13 del regolamento della Giunta delle elezioni, in materia di contestazione delle elezioni e seduta pubblica.

È evidente, a mio avviso, che con questa formulazione il riferimento al regola-

mento determina e circoscrive le fattispecie passibili di ricorso davanti alla Corte. Si viene così anche incontro alle perplessità correttamente evidenziate dal relatore dinanzi a quest'aula. Credo che nessuno di noi immagini di far pervenire dinanzi alla Corte costituzionale 630 ricorsi.

Credo che tale tipo di riformulazione, se il relatore e la Commissione lo consentono, potrebbe essere decisa in sede di Comitato dei nove. Altrimenti dovremo votare l'emendamento nella sua attuale formulazione.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Olivieri. Ne ha facoltà.

**LUIGI OLIVIERI.** Riprendo le mie argomentazioni da dove le avevo interrotte poc'anzi per mancanza di tempo.

Colleghi, è stato sostenuto che la proposta emendativa formulata sarebbe soddisfacente. Abbiamo, però, ascoltato poc'anzi il collega Soda, il quale ha dimostrato che così non è. Tant'è che la funzione dei componenti della Giunta delle elezioni dovrebbe essere di tipo giurisdizionale. Ma chi ha l'onore di farne parte, come il sottoscritto, sa che in quella sede vigono le logiche dell'appartenenza ad una maggioranza, anche se così non dovrebbe essere.

Senza rileggere le mirabili pagine scritte dai nostri padri costituenti su questo tema, basterebbe semplicemente analizzare il lavoro realizzato dalla Commissione affari costituzionali in sede referente e nel corso dell'attività conoscitiva preliminare all'esame di questo provvedimento. Appureremmo da tali atti che tutti i docenti universitari intervenuti (cioè coloro che si occupano ogni giorno di queste tematiche, anche se dal punto di vista dottrinale) hanno consigliato l'inserimento di un riferimento sulla «giustiziabilità» dei titoli di ammissione.

Con l'attuale formulazione si rischia – in alcuni casi – la negazione assoluta di un diritto soggettivo.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo perso-

nale, l'onorevole Alfonso Gianni. Ne ha facoltà.

ALFONSO GIANNI. Signor Presidente, per quanto mi riguarda, le argomentazioni giuridiche addotte dagli onorevoli Pisapia, Soda ed altri sono esaustive.

Vorrei solo portare brevemente una testimonianza, perché la parola dell'onorevole Trantino, ovviamente, è rispettabile, ma è parziale. Non ho quarti di nobiltà da esibire e non sono mai stato presidente di alcunché, ma sono stato membro della Giunta delle elezioni tra il 1983 ed il 1986. Vi furono due casi clamorosi. Il primo si concluse positivamente e l'onorevole Silvia Costa poté, con beneficio di tutti quanti, oltre che della veridicità della volontà dell'elettorato, sedere in quest'aula.

Rispetto al secondo caso - forse è quello cui si riferiva l'onorevole Bressa -, ricordo che, in sede di Giunta delle elezioni, si riscontrò che il ricorrente della lista socialista, portatore di *handicap* (era seduto su una carrozzella), aveva perfettamente ragione. Era stato commesso un errore di trascrizione dei voti. Questo ricorrente era difeso da una persona autorevolissima, Giuseppe Guarino, che fu ministro di questa Repubblica (attualmente, svolge attività di eminente giurista). La Giunta delle elezioni ovviamente condivise la verifica fattuale ed il giudizio e propose all'Assemblea di proclamare deputato il ricorrente, ma...

PRESIDENTE. Onorevole Alfonso Gianni...

ALFONSO GIANNI. ... per tutta la durata di quella legislatura - sto per concludere Presidente -, a causa dell'opposizione politica del partito di cui faceva parte la deputata che non aveva titoli per esserlo, non si poté giungere ad un giudizio dell'Assemblea. Se approvassimo l'emendamento in esame, una situazione del genere non si potrebbe ripetere.

DONATO BRUNO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATO BRUNO, *Relatore*. Signor Presidente, l'esempio richiamato dall'onorevole Alfonso Gianni ci aiuta a comprendere che il problema non nasce con il sistema maggioritario; vi erano, vi sono e probabilmente in futuro vi saranno problemi di questo genere. Tuttavia, al di là dello scandalo che grida ora una parte ora l'altra, tali questioni sono state sempre definite e risolte.

Per quanto riguarda l'intervento del collega Soda, prima di passare all'eventuale accettazione della riformulazione proposta dalla collega Bressa, ricordo che, a volte, è bene parlare nelle aule universitarie di diritto comparato, ma bisognerebbe spiegare come vengono nominati i magistrati e quali funzioni svolgono in Francia o in Germania. Non si può estrapolare una parte della Costituzione e mutuarla nella nostra.

Abbiamo risolto i problemi che questa eventuale modifica si poneva di chiarire, affidando la questione a terzi. Non credo pregiudizialmente che la Corte costituzionale non debba essere coinvolta. Insisto nel sostenere che la proposta di riformulazione dell'emendamento Bressa 10.2, offre, in caso di contestazione, la possibilità, a chi si ritiene leso in diritto, di ricorrere alla Corte costituzionale. Non credo che ciò sia nello spirito di colui che ha presentato l'emendamento in esame, né di coloro che oggi ne assumono la difesa. Questo non è garantismo, ma è « l'ammucchiata » alla Corte costituzionale, che eventualmente deve decidere ciò che è giusto e ciò che non lo è.

Se, invece (per questo chiederò il ritiro di tutte le proposte emendative che vanno nella stessa direzione di quella dell'emendamento del collega Bressa), non votassimo l'articolo 10 questa sera e riunissimo il Comitato dei nove domani mattina, per dare la possibilità a tutti di convenire sulla predisposizione di un testo che preveda la possibilità di ricorrere alla Corte costituzionale solo nei casi limite - si tratta di uno o due casi verificatisi in ogni legislatura -, potrei

rivedere il parere, chiaramente dopo aver sentito la Commissione.

In caso contrario, se la riformulazione dovesse essere labile, come tale mi sembra essere quella oggi prospettata, il parere resterebbe contrario.

**PRESIDENTE.** Mi pare, dunque, vi sia una proposta di accantonamento o, comunque, un invito ad una riformulazione...

**DONATO BRUNO, Relatore.** Signor Presidente, voglio essere chiaro; ho rivolto un invito al ritiro delle proposte emendative, in vista di una possibile riformulazione, confermando altrimenti il parere contrario.

**PRESIDENTE.** Sta bene, onorevole Bruno.

Prendo atto che i presentatori non accedono all'invito formulato dal relatore.

Passiamo, quindi, alla votazione dell'emendamento Bressa 10.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole D'Alia. Ne ha facoltà.

**GIAMPIERO D'ALIA.** Signor Presidente, se il collega Bressa ha un po' di pazienza, mi riallaccio al ragionamento del presidente della I Commissione per dichiarare quanto segue.

Se, in sede di modifica dell'articolo 66 della Costituzione, abbiamo affrontato la questione inerente alla giurisdizione esterna alle Camere su questioni che invece, tradizionalmente, sono state oggetto di autodichia, lo abbiamo fatto anche su iniziativa del presidente della Giunta delle elezioni.

Infatti, il punto di principio sul quale dobbiamo intenderci è se si sia d'accordo o meno su una eventuale cessione, da parte del Parlamento, ad altro organo — costituzionale, s'intende — della sovranità sulla materia in oggetto.

In Commissione, quando si sviluppò il dibattito, maturò un prevalente orientamento a che ciò non avvenisse, per tantissime regioni; prima tra tutte, l'affer-

mazione del principio dell'autonomia del potere legislativo e, quindi, anche dell'autonomia della Camera e del Senato nella decisione sui titoli di ammissione dei propri componenti. Aggiunsi allora, e ribadisco ora, che ciò avvenne anche con riferimento ai provvedimenti restrittivi della libertà personale di cui all'articolo 68 della Carta.

A tale riguardo, in Commissione, abbiamo esaminato una proposta emendativa presentata dal gruppo parlamentare dell'UDC; pur negando la possibilità del ricorso alla Corte costituzionale, si introducevano una serie di garanzie interne affinché i titoli di ammissione — ma, se l'onorevole Bressa non è interessato, posso essere più sintetico —, e anche le questioni relative all'articolo 68, venissero esaminate, nella fase istruttoria, non da una Giunta composta in ragione proporzionale rispetto ai gruppi parlamentari, ma da un organo paritetico nel quale la rappresentanza dei gruppi non fosse ancorata al principio della composizione numerica dei gruppi stessi, un po' sul modello del Comitato per la legislazione. Sicché, la prima garanzia era offerta dalla possibilità che il giudizio sui titoli di ammissione ed il giudizio, eventuale, anche sui provvedimenti di cui all'articolo 68 della Costituzione fossero esaminati da un organo imparziale in quanto non sarebbe valso, in quell'organo, il principio di maggioranza.

Abbiamo, altresì, proposto con quel testo che, oltre a ciò, si prevedesse un sistema di maggioranze qualificate nelle deliberazioni di ciascuna Camera, stabilendo che la decisione assunta in via definitiva fosse adottata, nelle prime due votazioni, a maggioranza dei due terzi dei componenti e a maggioranza assoluta nelle successive.

Ora, se fosse possibile, e se i colleghi del centrosinistra ritenessero praticabile questo percorso, considererei utile la proposta del presidente Bruno, perché consentirebbe di definire un sistema di garanzie rispetto alla cosiddetta dittatura

della maggioranza e, ad un tempo, di ricomporre nell'ambito delle Camere la giurisdizione sulla materia.

Se ciò non sarà accettato, voterò contro gli emendamenti presentati dal centrosinistra, anche per un'altra ragione: non basta solo enunciare la norma con cui si stabilisce che gli interessati possono fare ricorso alla Corte costituzionale; è necessario disciplinare il procedimento, che deve essere affidato ad una legge costituzionale, perché le condizioni, i termini e le procedure per i ricorsi alla stessa Corte sono disciplinati con legge costituzionale, ai sensi dell'articolo 137 della Costituzione. Per i ricorsi dei comuni, delle province e delle regioni contro leggi delle regioni o dello Stato, abbiamo utilizzato il medesimo strumento: abbiamo rinviato ad una legge costituzionale la disciplina delle condizioni, delle forme e dei termini per la proposizione del ricorso. In questa circostanza, stiamo facendo una cosa diversa, che potrebbe suonare anche come una presa in giro demagogica.

Stiamo, infatti, dicendo che si può presentare ricorso alla Corte costituzionale, ma non sappiamo come e con quali strumenti. Credo pertanto che opereremo una scelta sensata se decidessimo di approfondire la questione. Se non sarà possibile, voterò contro quest'emendamento (*Applausi dei deputati dei gruppi dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro e di Alleanza nazionale*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare, a titolo personale, l'onorevole Soro. Ne ha facoltà.

**ANTONELLO SORO.** Se non ho capito male dalla disponibilità del presidente della Commissione e dall'intervento appena svolto dall'onorevole D'Alia, mi pare esistano le condizioni per una riflessione che produca un esito positivo. Se ciò è vero, non penserei — se me lo consente, presidente Bruno — al ritiro degli emendamenti riferiti all'articolo 10, ma ad un accantonamento degli stessi, che è la forma che abitualmente viene usata.

Se esiste un ripensamento positivo, l'opposizione prende atto di tale riformulazione e ritira i suoi emendamenti. Se ciò non fosse, gli emendamenti saranno votati e bocciati come di diritto; ma l'accantonamento è, ripeto, la procedura che si è sempre seguita. Troverei inconsueto che, in questo momento, non si procedesse ad un accantonamento.

**DONATO BRUNO, Relatore.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**DONATO BRUNO, Relatore.** Signor Presidente, mi pare di avere chiarito quale sia la situazione. Questi emendamenti non possono assolutamente essere accolti, né nella loro formulazione originaria, né nella nuova formulazione testé letta dal collega Bressa. Ritengo pertanto che i presentatori possano insistere per la votazione oppure ritirarli. In uno spirito di collaborazione, ho proposto di non votare stasera l'articolo 10, per dare la possibilità, lo ripeto, al Comitato dei nove di valutarlo, eventualmente, domani mattina.

Si può, quindi, procedere al voto degli emendamenti — io suggerirei però il loro ritiro — dopodiché, domani, se si trovasse un accordo su una formulazione condivisa, potremmo votarla.

**BRUNO TABACCI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BRUNO TABACCI.** Signor Presidente, mi sembra che la proposta del presidente Bruno sia ragionevole. Annuncio il ritiro del mio emendamento 10.73 e confido in una rielaborazione da parte del Comitato dei nove. Resta sempre, ovviamente, salva la possibilità per chi è in dissenso di esprimersi in modo diverso, quando si tratterà di votare l'articolo 10. Pertanto, accolgo con favore la proposta del presidente Bruno.

**ANTONIO SODA.** Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO SODA. Se ho ben capito, presidente Bruno, lei si preoccupa di un ricorso indiscriminato. La risposta c'è, proprio nel diritto comparato, mi dispiace.

La Costituzione tedesca prevede, subito dopo il ricorso, che una legge regoli i casi del ricorso stesso, che è un po' la proposta dell'onorevole D'Alia.

Vi sono due principi: il diritto a ricorrere perché sia giustiziabile il diritto di elettorato passivo e non ci sia un pronunciamento politico inappellabile e si vada davanti alla Corte costituzionale. Per evitare che davanti alla stessa Corte si vada in maniera indiscriminata e per qualsiasi ragione o cavillo, una legge determinerà i requisiti per la proponibilità del ricorso alla Corte costituzionale.

Il problema è risolto già nelle altre Costituzioni: quindi, negli emendamenti presentati dagli onorevoli Bressa e Tabacchi va aggiunto il riferimento alla legge. Nella Costituzione tedesca si fa riferimento alla legge ordinaria, voi volete richiamare quella costituzionale: lo si faccia, ma che sia la legge a determinare i requisiti per il ricorso. Però, lei deve accettare il principio del ricorso.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bressa 10.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	434
<i>Votanti</i> .....	429
<i>Astenuti</i> .....	5
<i>Maggioranza</i> .....	215
<i>Hanno votato sì</i> ....	190
<i>Hanno votato no</i> .	239).

Prendo atto che l'onorevole Mauro non è riuscito ad esprimere il proprio voto.

Prendo atto, altresì, che l'onorevole Zanella non è riuscita a votare e che avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Passiamo all'emendamento Perrotta 10.71.

ALDO PERROTTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALDO PERROTTA. Signor Presidente, ritengo che questo dibattito sia esagerato, perché vorrei ricordare che nei comuni, nelle province e nelle regioni le incompatibilità e le ineleggibilità devono essere accertate con deliberazione adottata a maggioranza. È vero che vi è, poi, il problema di un eventuale ricorso, ma è anche vero che nella certezza del diritto elettorale i termini sono ridotti del 50 per cento, perché vi è la necessità di avere leggi immediate e costanti.

Allora, dato che avevo presentato un emendamento che si riferiva ad una maggioranza dei tre quinti e che credo sia in controtendenza rispetto a quanto, invece, è previsto a livello di comuni, province e regioni, dove è sufficiente una deliberazione adottata a maggioranza, ritiro il mio emendamento 10.71.

PRESIDENTE. Sta bene.

Avverto che, avendo l'onorevole Tabacchi ritirato il suo emendamento 10.73, deve considerarsi decaduto anche il subemendamento Boccia 0.10.73.1.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Boato 10.72.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rossiello. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE ROSSIELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la nota teorica di un intervento di un organo terzo è stata già abbondantemente spiegata. Vorrei limitarmi alla nota cosiddetta pratica ed esplicativa, anche per rispondere ai colleghi che affermano che nella Giunta delle elezioni i casi di rottura sono sporadici, che in genere la politica e la

ragione hanno trionfato e che può bastare la presidenza rappresentata dall'opposizione a dare alla Giunta delle elezioni un percorso di garanzia.

Ho vissuto due esperienze, quelle della scorsa e dell'attuale Giunta delle elezioni, per due legislature, e credo di poter dire con grande franchezza che nell'ambito di tale organo — del resto, i colleghi mi sono testimoni — ho sempre invocato che non ci si rapportasse a logiche di maggioranza. Così non è stato: il presidente Bruno è testimone del fatto che nella Giunta delle elezioni viene chiamato quando deve alzare la mano per votare, di fatto, a maggioranza. Si scomodano presidenti di Commissioni illustri, quali quelle che si occupano delle riforme o della giustizia, per venire a votare e per sancire — nonostante la supplica a non farlo — un criterio di maggioranza.

Vi sono due esempi che nella nota esplicativa vorrei riportare. Mi riferisco ad un eletto in questo Parlamento che non siede nello stesso. Subito dopo la chiusura delle urne, il presidente di un seggio elettorale afferma che forse ha sbagliato nell'attribuzione dei numeri; il tribunale amministrativo stabilisce che è probabile che tale errore si sia verificato.

La Giunta delle elezioni ha gli strumenti per poter fare la verifica. La Giunta delle elezioni decide per tutti i casi di specie di fare una verifica sulle schede nulle, su quelle bianche e sulle schede valide quando la distanza fra i due contendenti è all'incirca intorno ai 200 voti.

Nel caso di specie — non farò nomi e cognomi — valutiamo le schede bianche e vanno bene. Valutiamo le schede nulle e vanno bene. Dobbiamo contare le schede valide. A maggioranza si decide che non si può fare e che non si deve fare, mentre per altri casi era stato fatto e per altri ancora si è continuato a farlo.

È del tutto evidente che due membri di quella Giunta delle elezioni, me compreso, hanno scritto alla procura competente per chiedere di valutare se c'è stata

frode elettorale. Le schede vengono contattate e si sa chi è l'eletto, e non è quello che siede in quest'aula.

Dopodiché ci si è esercitati sul tema del conflitto di attribuzioni, perché quella procura non poteva aprire le schede. Abbiamo detto: apriamole noi. Ci è stato risposto che non erano più virginali. Ma di che cosa stiamo parlando? Se le schede sono valide, un segno debbono avere. Quelle bianche e quelle nulle le avevamo contattate noi.

Si riunisce l'Ufficio di Presidenza...

**PRESIDENTE.** Onorevole Rossiello...

**GIUSEPPE ROSSIELLO.** Sto per concludere. L'Ufficio di Presidenza afferma che non c'è conflitto di attribuzione. Ancora a maggioranza dobbiamo aspettare che il giudice per le indagini preliminari nel frattempo verifichi se c'è stata di fatto frode e se il presidente di quel seggio non debba pagare.

La domanda è la seguente: stiamo parlando del rapporto stretto tra elettori ed eletto. L'eletto non siede in quest'aula perché a maggioranza così si è deciso. Peraltro, il secondo esempio...

**PRESIDENTE.** Onorevole Rossiello, deve concludere.

**GIUSEPPE ROSSIELLO.** Concludo, Presidente. Per tredici legislature c'è stata incompatibilità tra il parlamentare e il presidente di provincia o il sindaco di comuni superiori a ventimila abitanti. In questa legislatura a maggioranza si è deciso in maniera diversa e si toglie a quest'aula il contributo di parlamentari validi che, però, ricoprono la carica di sindaci o di presidenti di provincia. Questo è il dato.

**PRESIDENTE.** Questa è una norma laica, tocca a tutti.

**GIUSEPPE ROSSIELLO.** Certo, mi rendo conto. La sua nota è esplicativa.

La domanda è la seguente: a questo punto con il sistema maggioritario di

fatto la Giunta delle elezioni è stata svuotata del suo elemento di garanzia, perché, caro onorevole Trantino (*Commenti dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale*)...

DONATO BRUNO, *Relatore*. Di che cosa stiamo parlando?

PRESIDENTE. Concluda, onorevole Rossiello.

GIUSEPPE ROSSIELLO. Sì, concludo. Se il presidente ha degli elementi in un quadro di riferimento generale e di fedeltà, quella garanzia funziona, quando non funziona, ahimè, bisogna ricorrere ad un criterio di terzietà (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Trantino. Ne ha facoltà.

ENZO TRANTINO. Considero un elogio, non so se involontario, quello del collega Rossiello, a cui, non per motivi di galateo parlamentare, devo dare atto di un episodio che cerco di richiamare nella sua memoria, siccome vivo, che si verificò nella precedente legislatura, quando la Giunta delle elezioni era prestigiosamente presieduta dal collega Elio Vito.

In quell'occasione il collega Rossiello presiedeva il Comitato delle ineleggibilità. Avvenne che si parlasse (*Commenti*)...

PRESIDENTE. Calma, colleghi. Cosa succede? Onorevole Boato, se dovete litigare andate fuori dall'aula...

Prego, onorevole Trantino.

ENZO TRANTINO. Se andiamo avanti con due fronti non so quanto possa essere utile quello che sto per dire, almeno sul piano della speranza dell'ascolto (*Commenti*).

PRESIDENTE. Onorevole Trantino, vada avanti. Io la ascolto, gli altri non sono tenuti...

ENZO TRANTINO. Signor Presidente, non è un colloquio tra me e lei, altrimenti ricorrerei al telefono. Si tratta di manifestare il proprio pensiero...

PRESIDENTE. Se le cose che lei dice sono interessanti, vedrà che avrà grande ascolto.

ENZO TRANTINO. Come dicevo, in tale occasione il collega Rossiello sul tema dell'ineleggibilità del deputato Berlusconi tra le sue attività e il mandato parlamentare, con grande indipendenza si espresse per la compatibilità. Quindi, la sua indipendenza oggi viene da me testimoniata. Che poi vi sia stata l'intrapresa della via di Damasco è altro tema che non fa parte di questo dibattito...

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Orsini. Ne ha facoltà.

ANDREA GIORGIO FELICE MARIA ORSINI. Signor Presidente, trovo profondamente sbagliato da parte di qualche esponente dell'opposizione — anche esponenti che stimo come il collega Rossiello — riproporre in questa sede, in cui l'Assemblea è impegnata a dibattere nientemeno che la riforma della nostra Carta costituzionale, una discussione di merito già svolta nella Giunta delle elezioni. Eviterò di replicare in questa sede, proprio per le ragioni che dicevo, al merito delle questioni sollevate dall'onorevole Rossiello in modo distorto, inappropriato e lontano dalla realtà dei fatti. Ripeto, riproporre in aula una discussione già ampiamente superata e definita mi sembra metodologicamente e concettualmente sbagliato.

Mi sembra ancor più sbagliato che sia stato rivendicato come un merito l'aver tentato di ricorrere alla magistratura per espropriare la titolarità esclusiva della Camera a giudicare sui titoli di ammissione dei propri membri. Non essendovi riusciti in tale occasione oggi si cerca di utilizzare addirittura la riforma della Costituzione per arrivare a risolvere un

problema specifico che, ovviamente, va affrontato e risolto in tutt'altra chiave.

È evidente che la titolarità della Camera a decidere in via esclusiva sulla propria composizione sia un problema complesso sul quale si può discutere, ma si tratta di una garanzia fondamentale per un libero Parlamento, prima di abbandonare la quale bisognerebbe ragionare molto seriamente. Bisognerebbe evitare la tentazione di farlo — in qualsiasi sistema elettorale, proporzionale o maggioritario — soltanto per consumare vendite su una decisione che, a torto o ragione, si ritiene sbagliata ma è stata assunta. Questo Parlamento è composto legittimamente in tutti i deputati che siedono in quest'aula e metterlo in discussione è grave e deplorabile (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia*).

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE**  
PIER FERDINANDO CASINI (*ore 20,15*)

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Piscitello. Ne ha facoltà.

**RINO PISCITELLO.** Signor Presidente, credo, ed invito i colleghi a riflettere su questo, che vada riconosciuta un'esigenza di terzietà nella materia partendo dall'esperienza che tutti noi abbiamo fatto in questi anni su una decisione che riguarda il funzionamento del Parlamento. Con tanti colleghi ho vissuto, per ben due legislature, l'esperienza della Giunta delle elezioni e credo di poter testimoniare che l'esigenza di terzietà è concreta.

Il presidente Bruno segnala un problema reale: la perdita dell'autodichia del Parlamento (il collega che mi precedeva parlava di libertà di un libero Parlamento a decidere). Il collega Trantino, che è stato presidente della Giunta delle elezioni nella legislatura 1992-1994 segnalava il nodo della lealtà, attorno al quale dirimere tutte le questioni. Vorrei segnalare ai colleghi che il problema non è questo, bensì è il cambiamento del sistema. Prima avevamo una situazione

nella quale ad un eletto di un partito si sostituiva un eletto dello stesso partito; quindi non si creava un problema di scontro tra i Poli. Adesso, ad un eletto di uno dei Poli, ne subentra uno del Polo avversario e questo crea di fatto, nella Giunta delle elezioni, due schieramenti legati alla propria lealtà di schieramento; ciò peraltro è inevitabile, al di là del garbo, della disponibilità e del tentativo massimo di imparzialità di ognuno.

Quindi è vero, collega Trantino, nella prima esperienza parlamentare vi era una necessaria imparzialità, che invece non vi è stata nelle esperienze legate al sistema maggioritario (dal 1994 in poi). Questo però non a causa di chi è parte di quel sistema, ma per il sistema elettorale stesso. Non ho mai visto infatti un'eccezione vera: la verità è che se capiti in una situazione di questo tipo, se sei quello che deve essere eletto o meno, allora o sei ostaggio della tua maggioranza oppure, se fai parte della minoranza, perdi (cioè hai già perso quel ricorso!). Quindi non penso che sia una dimostrazione di incapacità. Questo Parlamento deve ammettere la difficoltà di serenità con cui esprime un giudizio. È chiaro, presidente Bruno, i casi vanno limitati. Ho apprezzato l'importante disponibilità a valutare che, limitando fortemente i casi, si risolve il problema della serenità di un libero Parlamento a discutere all'interno di un sistema maggioritario i diritti di ammissione dei propri componenti, in casi di contestazione delle elezioni.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Boato 10.72, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti ..... 406  
Votanti ..... 404

<i>Astenuti</i> .....	2
<i>Maggioranza</i> .....	203
<i>Hanno votato sì</i> ....	168
<i>Hanno votato no</i> .	236).

Prendo atto che l'onorevole Scherini non è riuscito ad esprimere il proprio voto.

Avverto che, non essendovi obiezioni, la votazione dell'articolo 10 deve intendersi accantonata.

**(Esame dell'articolo 11  
- A.C. 4862 ed abbinate)**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 11 e delle proposte emendative ad esso presentate (*vedi l'allegato A - A.C. 4862 ed abbinate sezione 5*).

Ha chiesto di parlare l'onorevole Mantini.

PIERLUIGI MANTINI. L'articolo 11 pone delle questioni che ci interrogano anche da un punto di vista culturale, dato che tale articolo riguarda il divieto di mandato imperativo, in base al quale ogni deputato e ogni senatore rappresenta la nazione e la Repubblica ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato.

Anche questo principio, consolidato nel nostro ordinamento costituzionale, andrebbe riconsiderato alla luce del bicameralismo perfetto e quindi alla luce della istituzione ed introduzione del Senato federale. La prima riflessione, che credo vada fatta, è che secondo uno schema - neanche poi così scolastico - il senatore, cioè chi rappresenta il territorio nella Camera federale, non dovrebbe di per sé esprimere il mandato nei confronti della nazione, ma dovrebbe rappresentare forse più chiaramente il territorio che lo elegge.

Non si è avuta la chiarezza di idee e la forza di affermarlo nella Costituzione, come sarebbe stato del tutto logico, e non si è avuta per le ragioni che abbiamo già ampiamente illustrato; questa riforma, infatti, sul punto del Senato federale e

della correzione del bicameralismo perfetto è una riforma che non dirò che non ha un *idealtypus*, ma che è priva di qualunque modello di riferimento non solo straniero, di diritto costituzionale comparato, ma anche di qualunque riferimento logico.

Abbiamo creato un Senato federale che di federale non ha assolutamente nulla; l'abbiamo detto, ripetuto e visto nel meccanismo delle elezioni, nella composizione del Senato, lo vedremo ancora una volta quando esamineremo le competenze legislative del Senato.

Il punto critico non è solo questo: la riflessione va fatta anche con riferimento ai deputati, quindi alla necessità di una rilettura del ruolo della Camera politica nel nuovo assetto costituzionale; e quindi una rilettura anche del principio di rappresentanza che, secondo il testo proposto dalla maggioranza, è quello che poc'anzi riferivo, cioè il fatto che ogni deputato e senatore rappresentano la nazione e la Repubblica. Questa espressione è sicuramente discutibile, e credo che andrà discussa serenamente con un dibattito all'altezza del tema; abbiamo indicato una formula diversa, cioè la formula secondo cui il deputato o il senatore rappresentano la nazione e non la Repubblica.

È una formula assolutamente semplice, comprensibile, anche risalente alla dottrina costituzionale, dove la nazione è un *prius* rispetto all'ordinamento statale ed è del tutto ovvio che i parlamentari rappresentino, in particolare i deputati nella Camera politica, la nazione più che la Repubblica.

Voglio però soffermarmi sulle ragioni, facendo credito alla proposta proveniente dalla maggioranza, che uniscono alla rappresentanza della nazione anche quella della Repubblica; e voglio riflettere con voi sul significato di questa endiade nazione-Repubblica: secondo il testo della maggioranza, i deputati rappresentano la nazione e la Repubblica. Devo dedurne, poiché anche la discussione sulle forme istituzionali ha un certo tasso di storicità e anche di convenzionalità, che l'orienta-

mento, attraverso il testo che ci viene proposto dalla maggioranza, tenda a volere esaltare il ruolo del Parlamento, come soggetto che esprime lo Stato-ordinamento, cioè come soggetto che in qualche modo, avendo la rappresentanza dell'intera Repubblica, rappresenta anche gli altri soggetti quali ordinamenti generali: le regioni, le province, i comuni e le città metropolitane.

Abbiamo ritenuto in modo condiviso che i tempi fossero maturi per considerare lo Stato solo uno dei pubblici poteri, e quindi, con le modifiche dell'articolo 114 della Costituzione, di equiparare la soggettività dello Stato a quella dei comuni, province, regioni e città metropolitane.

In un precedente intervento ho già affermato che, personalmente, non ritengo che questa equiparazione costituisca un'equivalenza, nel senso che lo Stato ha pur sempre un ordinamento generale che riguarda tutti i soggetti, quindi anche i comuni, le province e gli enti territoriali.

Tuttavia, il testo che ci viene proposto – se dovessi usare una battuta politica sintetica, forse imprecisa – è antifederale. Lo dico in particolare ai colleghi della Lega: affermando che i deputati e i senatori esprimono la rappresentanza sia della nazione sia della Repubblica si vuole dire che in qualche modo il Parlamento si trova in una posizione di superiorità rispetto alle altre assemblee elettive e che, quindi, effettivamente lo Stato non può essere posto in una posizione di equiparazione, di equivalenza, ma di superiorità. Si tratta di una tesi che, naturalmente, può essere anche discussa; dunque valuteremo anche la coerenza tra il testo ed il contesto, cioè tra gli argomenti che li sostengono.

Si può anche ritenere che il Parlamento non sia soltanto l'Assemblea elettiva dello Stato, ma qualcosa di diverso e che, quindi, i parlamentari, a questo titolo, non rappresentino solo la nazione, ma anche la Repubblica.

Sull'articolo 11 sono stati presentati diversi emendamenti che tendono a reintrodurre sostanzialmente l'immunità par-

lamentare. Pur rispettando le intenzioni dei proponenti – i colleghi Moroni, Taormina, Saponara ed altri –, non posso non rilevare che la sede è davvero sbagliata. Infatti, il tema dell'immunità parlamentare non può essere affrontato nelle pieghe della riforma costituzionale, che ha un altro assetto e anche altre finalità, quelle cioè di ridisegnare le istituzioni democratiche e parlamentari in modo adeguato ai cambiamenti, al federalismo, al bipolarismo, alla globalizzazione.

Siamo dunque contrari al merito di tali emendamenti, in quanto la reintroduzione di misure relative all'immunità parlamentare, al di là dell'inopportunità politica, riapre una questione che ci vede favorevoli ad un riequilibrio delle garanzie, che giustamente i parlamentari devono avere, e degli altri principi dell'ordinamento. Anche qui si tratta di operare una scelta legislativa in modo equilibrato, e non per ribadire o riaffermare l'assoluta immunità e l'assoluta autodichia del Parlamento. Sarebbe, questa, una formula vista ancora una volta come un privilegio del Palazzo, difficile anche da inserire all'interno del faticoso rapporto, fatto anche di spiegazioni, tra le istituzioni e la società, con cui si alimenta la democrazia.

Tornare all'immunità parlamentare, senza un adeguato dibattito e senza un bilanciamento tra i diversi diritti, è azione profondamente sbagliata, su cui naturalmente anticipo il voto contrario del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo, auspicando al contempo che i firmatari degli emendamenti li ritirino. Faccio riferimento ai criteri di bilanciamento ed equilibrio. Infatti, è naturalmente possibile pensare anche a formule e soluzioni diverse da quelle che ci siamo date e che oggi garantiscono la funzione parlamentare, il diritto di esprimere opinioni connesse a tale funzione. Tali formule proteggono i parlamentari da perquisizioni, ispezioni e restrizioni varie della libertà personale, ma certamente non impediscono l'esercizio dell'azione penale. Credo che, qualora si pensasse a formule di-

verse, dovremmo rivolgerci a meccanismi che esprimano un certo grado di bilanciamento.

Quando leggo in una proposta emendativa dell'onorevole Saponara all'articolo 11 la riproposizione della facoltà delle Camere di sospendere l'azione penale, potrei forse non scandalizzarmi di per sé. Vorrei però chiedere all'onorevole presentatore — si tratta infatti di una domanda che il paese si pone — cosa succederebbe nel caso in cui il parlamentare venisse rieleto più volte. Non è un caso che ponga soltanto io, visto che è stato sollevato anche dalla Corte costituzionale a proposito del cosiddetto « lodo Cirami »; pertanto, si rende necessaria una risposta. Infatti, qualora intervenisse l'elezione e successivamente la rielezione, magari stimolata anche dal problema di giustizia penale del parlamentare, si avrebbe la sostanziale impossibilità di esercitare l'azione penale.

Anche in tale materia, il tema delle garanzie, dell'equilibrio e delle soluzioni trasparenti è un aspetto di assoluta importanza, che però non riuscite a porre in maniera corretta, presi come siete dalla smania che, purtroppo, ha già fatto danni all'inizio di questa legislatura e che poteva essere certamente impiegata in maniera più virtuosa, a favore di riforme per l'efficienza della giustizia.

Pertanto, confermo la contrarietà a questi emendamenti e l'interesse del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo al dibattito su un punto relativo alla rappresentanza della nazione e della Repubblica — che magari può apparire accademico, culturale e di scarso rilievo politico —, a patto che sia sviluppato in maniera coerente con le finalità di questa riforma, che a mio avviso avete smarrito, tanto che il paese fa fatica ad identificarle.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Siniscalchi. Ne ha facoltà.

**VINCENZO SINISCALCHI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei occuparmi in particolare delle proposte emendative che riguardano l'articolo 11-bis,

con particolare riferimento alla sostanziale modifica dell'articolo 68 della Costituzione in tema di insindacabilità e, in generale, di immunità.

Ho letto attentamente tali proposte emendative che incidono, come del resto i proponenti fanno, in maniera fondamentale su uno dei valori fondanti della nostra Costituzione, in relazione allo *status* del parlamentare. Francamente, mi auguro — e qui risiede la vera sostanza del mio invito — che queste proposte emendative vengano ritirate. Infatti, se così non dovesse essere, i proponenti dovrebbero rendersi conto dell'imponenza della materia che affrontano.

Si tratta di una materia che incide non soltanto sulla condizione del parlamentare nell'ambito dello Stato democratico e della rappresentanza democratica, ma anche su una serie di altri istituti riguardanti, ad esempio, l'officialità e l'esercizio dell'azione penale e l'autonomia dell'attività processuale relativa all'approfondimento di determinati fatti illeciti commessi da un parlamentare.

Ricordo che, non più tardi dell'anno scorso, abbiamo lungamente affrontato tale materia in sede di esame della legge n. 140 del 2003, con una discussione ampia sia nella I Commissione sia in Assemblea e con uno spirito di notevole convergenza. Si tratta di una legge di derivazione costituzionale, che si collega direttamente alla riforma costituzionale del 1993, con la quale venne espunto dall'articolo 68 il riferimento all'autorizzazione a procedere, con una decisione unanime del Parlamento, nota a tutti. Dopo tale revisione costituzionale, vi sono stati numerosi interventi normativi da parte dei Governi che si sono succeduti, quando era possibile la reiterazione dei decreti-legge (ne furono emanati ben 17), tendenti a dare attuazione al nuovo testo dell'articolo 68, anche in conformità alle decisioni della Corte costituzionale in materia di insindacabilità, di autorizzazione all'arresto, alla perquisizione, all'intercettazione, al sequestro di corrispondenza, e via dicendo. Questa Camera, in tale sede, non si è mai occupata delle materie che

oggi vengono riproposte dagli importanti articoli aggiuntivi presentati dalla collega Moroni e dai colleghi Saponara e Taormina.

Ritengo che si debba tenere conto del lavoro compiuto, in modo peraltro sostanzialmente concorde, anche se la legge suscita possibilità di interpretazioni diverse, ad esempio sulla definizione dell'esercizio della funzione parlamentare. La Camera ha comunque fornito — parlo anche quale presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere, richiamando l'autorevole testimonianza dei componenti della Giunta stessa — uno strumento di individuazione delle regole fondamentali, anche discrezionali, con le quali dare all'immunità parlamentare il senso vero che essa ha avuto nel corso di tutte le legislature repubblicane, vale a dire il senso non di un'impunità, bensì di una garanzia di esercizio libero del mandato e della necessità di assicurare la pienezza del collegio parlamentare nel momento in cui assume le sue decisioni. Si tratta inoltre di una garanzia volta ad impedire gli abusi, che pure si possono verificare, con iniziative avventate di carattere giudiziario nei confronti di parlamentari. Però, vi chiedo di riflettere su questo tipo di emendamento, di impianto, che è completamente diverso dai principi sui quali tutti quanti abbiamo convenuto.

Quando leggo, per esempio, in un emendamento che, su richiesta delle Camere di appartenenza, sono sospesi nei confronti dei deputati e dei senatori le indagini e i processi penali in corso in ogni fase, stato e grado, per qualsiasi reato — conosciamo il « qualsiasi » a quale gamma terrorizzante di reati può fare riferimento —, anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della funzione e fino alla cessazione della medesima, ditemi voi se questa è materia sulla quale — voglio essere, com'è mio dovere, sereno e tranquillo — non è opportuna una riflessione ben più attenta, più accurata, rispettosa non solo dei diritti sacrosanti del parlamentare in Parlamento ma anche dei diritti di terzi che, come afferma

in più pronunzie la Corte europea, potrebbero essere stati parenti di vittime quei « qualsiasi » reati che sono stati commessi, di terzi che potrebbero rientrare tra le vittime, non ultimo lo Stato nei casi di reati contro la pubblica amministrazione!

Il problema di dare una supremazia al mandato parlamentare è certamente un problema importante, che abbiamo discusso a lungo e che ben conosciamo in questi ormai lunghi anni di legislatura. Tuttavia, che sensazione diamo in una così rilevante riforma costituzionale che, tra l'altro — si dice —, è rivolta ad affrontare questioni completamente diverse? Quali che siano le nostre divisioni, è certo che la riforma proposta originariamente in forma di *devolution* non era una riforma che aveva ad oggetto la singolarità di creare delle nuove sacche di garanzie in forma di impunità nei confronti dei deputati. Ditemi voi che sensazione daremmo noi alla generalità dell'opinione pubblica, ai nostri elettori, alla nostra democrazia! Ragionare è sempre opportuno e sempre necessario.

L'approfondimento, quali che siano i motivi che ne stanno alla base — certamente, sono motivi che esprimono preoccupazioni nobilissime —, è sempre opportuno e necessario ma, onorevole Presidente, io mi sono preoccupato di richiamare l'attenzione sul profondo disvalore che potrebbe assumere l'esaltazione di un valore perché, qualche volta, proprio nella ricerca dell'esaltazione di una garanzia estrema nei confronti di un istituto, che certamente è sovrano — il mandato parlamentare —, noi commettiamo un autentico sfregio nei confronti dei diritti di vittime e, soprattutto, non rendiamo omaggio al carattere non corporativo, non privato della nostra funzione.

Noi vorremmo dare la sensazione, davvero, che qui dentro non si decide soltanto a colpi di maggioranza l'elezione di questo o quel parlamentare, cosa grave ma certamente non preoccupante, come invece è la sensazione che diamo al nostro paese di esserci associati in una sorta di casta di intoccabili, il che, asso-